



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____
320 X

seduta del
1/04/2020
delibera
404

pag. 1

PL/BO/ALI Oggetto: Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale
0 TC concernente: "Misure urgenti per il sostegno alle
attività produttive e al lavoro autonomo a seguito
Prot. Segr. dell'emergenza epidemiologica COVID-19"
428

Mercoledì 1 aprile 2020, si è riunita in videoconferenza la Giunta regionale, con sede a Pesaro, ai sensi del comma 7, dell'articolo 4 bis del Regolamento interno della Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore

E' assente:

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il Vicesegretario, Fabio Tavazzani.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Manuela Bora.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO

Il _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI la proposta di legge regionale recante: "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione;

VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale concernente: "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19", unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato A) e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato B).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione ha predisposto, d'intesa con la PF Produzione legislativa, l'allegata proposta di legge regionale.

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 26 marzo 2020, in via telematica, causa emergenza epidemiologica da Covid-19, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Alla proposta è allegata la relazione tecnico-finanziaria redatta dalla struttura regionale proponente e verificata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

Per il dirigente della PF Produzione legislativa
il dirigente della PF Consulenza giuridica
(Alessandro Agostini)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
(Silvano Bertini)

La presente deliberazione si compone di n. 21 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)



Allegato A

Relazione alla proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19".

Gentili Consiglieri,

le recenti vicende che hanno coinvolto il nostro paese dopo l'insorgenza dell'epidemia COVID-19, stanno avendo pesanti ripercussioni anche nella nostra regione. Le conseguenze sanitarie si sono manifestate con un leggero ritardo rispetto a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma sono ormai comparabili a quelle delle regioni inizialmente più colpite. Le conseguenze economiche si sono invece manifestate sin da subito anche nelle Marche come nel resto dell'Italia, sulla base di un effetto paese generalizzato. L'epidemia di COVID-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l'intera economia, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie.

Tutti i settori si sono trovati in estrema difficoltà e spesso nell'impossibilità di svolgere l'attività commerciale, promozionale e di assistenza post-vendita. Situazione che si è poi ulteriormente aggravata con la chiusura obbligatoria di una consistente parte delle attività produttive, commerciali e di servizio.

Le imprese si trovano ad affrontare gravi crisi di liquidità nell'immediato, ma soprattutto in prospettiva, in conseguenza del calo drastico degli ordini. La situazione, già grave, è destinata ad un ulteriore grave peggioramento nelle prossime settimane. Sarà problematico non solo ottenere nuovi ricavi, ma anche onorare i debiti verso i fornitori, le banche, il fisco e soprattutto verso i lavoratori se non assistiti dalla cassa integrazione.

Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19.

Il governo, con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ha attivato alcune prime misure di sostegno al sistema produttivo, affrontando in particolare il tema di liquidità, sia in termini di dilazioni di obblighi fiscali e creditizi, sia con il potenziamento degli strumenti di garanzia e di sostegno all'aggravamento delle posizioni debitorie.

E' tuttavia necessario e urgente accompagnare le misure governative con un intervento su scala regionale, in questo momento rilevante in quanto rende possibile raggiungere, con delle misure creditizie mirate di immediata operatività ed efficacia, soggetti che avrebbero difficoltà ad utilizzare il Fondo Centrale di Garanzia. Ciò in quanto è importante attivare con urgenza uno strumento finanziario che possa:

- concedere agilmente anche prestiti direttamente alle micro, piccole imprese e ai lavoratori autonomi professionali, sia rientranti negli ordini professionali, sia nelle professioni non

Handwritten signatures and initials



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

riconosciute, disciplinate dalla legge n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);

- concedere contributi ai lavoratori autonomi e alle imprese di qualsiasi dimensione e fornire uno strumento per l'abbattimento del costo degli interessi e delle garanzie per l'accesso al credito: tale misura consente di fornire sostegno anche alle imprese di maggiori dimensioni.

Nello specifico la proposta di legge contiene nove articoli.

L'articolo 1 descrive le finalità della proposta di legge e la necessaria conformità delle agevolazioni ivi previste alla normativa in materia degli aiuti di stato.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un fondo denominato Fondo emergenza Covid 19, attraverso il quale concedere benefici a favore dei soggetti, ovvero le imprese e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, che abbiano subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid -19. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 individuano i requisiti dei soggetti beneficiari..

L'articolo 3 dispone che le risorse del fondo siano trasferite ai Confidi di cui all'articolo 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che presentino apposita domanda.

I confidi c.d. minori di cui all'art 112 del d.lgs. 385/1993, possono presentare l'istanza di cui sopra, esclusivamente in una associazione temporanea di impresa con almeno un Confidi iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del medesimo d.lgs. 385/1993.

La disposizione prevede inoltre che le risorse del fondo debbano avere due distinti utilizzi: il primo consiste nella concessione di prestiti a tasso di interesse agevolato, il secondo nella concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio.

L'articolo 4 prevede le modalità di attuazione delle misure sopra indicate stabilendo che debba essere destinato alla prima, consistente nella concessione di prestiti agevolati, il 60% delle risorse del fondo e alla seconda, consistente nell'abbattimento dei costi dei finanziamenti e delle garanzie, il restante 40%.

L'articolo contiene altresì le disposizioni volte a prevedere il criterio di assegnazione delle risorse ai confidi che presentano domanda e, ai commi 4 e 5, le caratteristiche specifiche delle due misure sopra indicate. In particolare l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 20.000,00, estendibile a 40.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività. È previsto un cofinanziamento da parte dei confidi pari almeno al 50% della partecipazione del fondo regionale. La durata del prestito può arrivare a un massimo di 48 mesi con 12 mesi di preammortamento. La concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia è prevista fino ad un massimo di euro 10.000,00, euro per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'articolo 5 disciplina i criteri e le modalità di attuazione rinviando, per dare attuazione in modo urgente alle misure, a uno specifico decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale che deve essere adottato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 disciplina le rendicontazioni che i confidi devono presentare alla struttura regionale competente nonché i controlli che questa ultima deve svolgere sull'attività di gestione degli intermediari finanziari. Inoltre, la disposizione di cui al comma 3, prevede che entro sei mesi dalla data di rendicontazione finale, i Confidi restituiscano alla Regione le risorse finanziarie risultanti al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici

L'articolo 7 contiene le disposizioni transitorie e finali: in particolare è previsto che i Confidi possono concedere i benefici fino alla data del 31 dicembre 2020, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso in cui, successivamente a tale data, le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 15 febbraio 2021.

L'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie per cui, in fase di prima attuazione, il fondo pari ad euro 3.999.522,86 è costituito dalle risorse disponibili presso gli intermediari che hanno gestito i fondi ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), dell'articolo 39 della legge regionale 37/2008 (legge finanziaria 2009) e del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

L'articolo 9 contiene la dichiarazione di urgenza.

y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, consistenti, in particolare, nella crisi di liquidità subita dalle imprese e dai lavoratori autonomi per la rilevante diminuzione del volume d'affari, il rallentamento o la sospensione dell'attività, la Regione promuove l'attivazione di strumenti straordinari di sostegno alle imprese e al lavoro autonomo, ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Stato.

2. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**Art. 2***(Istituzione del Fondo emergenza Covid-19 e soggetti beneficiari)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito un fondo denominato "Fondo emergenza Covid-19" con il quale la Regione incentiva il sistema del credito per i seguenti soggetti:

- a) imprese;
- b) lavoratori autonomi.

2. Al fine dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) aver subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come attestato nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
- b) avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 2020.

3. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 2 di questo articolo:

a) i soggetti di cui al comma 1, lettera a), devono:

1) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020;

2) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare alla data di ammissione al beneficio;

3) limitatamente all'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), essere micro e piccole imprese, come definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e all'allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato - Testo rilevante ai fini del SEE);

b) i soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall'accesso ai benefici di questa legge i soggetti che affiancano al reddito dell'attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3

(Misure di sostegno e soggetti attuatori)

1. La Regione trasferisce le risorse finanziarie del fondo ai Confidi di cui all'articolo 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), ai seguenti fini:

a) concessione di prestiti a tasso agevolato;
b) concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio.

2. I benefici delle misure di cui al comma 1 non sono cumulabili.

3. Ai fini di cui al comma 1, i Confidi devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
b) avere una sede operativa nel territorio della Regione;
c) operare per le imprese del territorio.

3. Ai fini di cui al comma 1, i Confidi possono anche costituirsi in associazione temporanea d'impresa ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

4. I Confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs. 385/1993, possono presentare l'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), esclusivamente in una associazione temporanea di impresa con almeno un Confido iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del medesimo d.lgs. 385/1993, il quale assume il ruolo di capofila.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4*(Attuazione delle misure di sostegno)*

1. Le risorse del fondo sono trasferite ai Confidi di cui all'articolo 3 in una misura proporzionale al volume delle garanzie emesse dai Confidi medesimi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 a favore delle imprese con le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, lettera a), numeri 1) e 2).

2. Le risorse del Fondo trasferite ai Confidi sono utilizzate nel rispetto del seguente criterio di destinazione:

- a) 60% alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) 40% alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

3. Nel caso in cui dalla ripartizione del comma 2 risulti un mancato utilizzo o una carenza delle risorse in una delle due misure di sostegno, i Confidi, previa autorizzazione della struttura regionale organizzativa competente, rimodulano il criterio di ripartizione al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 di questa legge.

4. La concessione di prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1), lettera a), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 20.000,00, estendibile a 40.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività;

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1), lettera b), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 5.000,00.

c) ai singoli prestiti agevolati le risorse del fondo concorrono per una quota fino al 50% del totale;

d) la quota del prestito proveniente dal fondo è concessa ai soggetti beneficiari a tasso zero;

e) il tasso di interesse della quota del prestito cofinanziato dai Confidi con le risorse proprie non è superiore al 2%;

f) la durata del prestito può arrivare a un massimo di 48 mesi con 12 mesi di preammortamento.

5. La concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è effettuata direttamente dai Confidi mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

a) il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, comprensivo del tasso di interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 10.000,00, euro per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00;

b) la durata del finanziamento può arrivare a un massimo di 48 mesi con 12 mesi di preammortamento.

6. La concessione dei benefici di cui a questa legge è subordinata all'attestazione di avere subito conseguenze dall'epidemia Covid-19 mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. Il fondo non copre i costi di gestione amministrativa dei Confidi delle operazioni di cui ai commi 4 e 5. Gli eventuali interessi e le altre plusvalenze imputabili al fondo sono utilizzati per le finalità di questa legge.

8. Il fondo è stabilito in complessivi euro 3.999.522,86 e iscritto con questa legge a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.

9. La Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020, le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009) e del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999), pari a complessivi euro 3.999.522,86.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5

(Criteri e modalità di attuazione)

1. Con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente sono stabiliti:

- a) i termini e la modalità per la presentazione della domanda da parte dei Confidi per il trasferimento delle risorse del fondo ai sensi dell'articolo 3;
- b) i termini e le modalità di trasferimento delle risorse ai Confidi medesimi;
- c) la modulistica e le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la presentazione delle domande di accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) i termini e le modalità per lo svolgimento dell'attività di relazione e rendicontazione di cui all'articolo 6 da parte dei Confidi;
- e) le procedure operative necessarie per la gestione delle risorse;
- f) le modalità e i criteri del rientro delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 3, risultanti al termine della gestione delle operazioni di cui all'articolo 4, nonché delle restituzioni di cui all'articolo 7, comma 3;
- g) quanto non previsto da questa legge e necessario ai fini della concessione delle misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui al comma 2.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6

(Rendicontazione, controlli e restituzione)

1. I Confidi producono alla struttura regionale competente idonea rendicontazione intermedia e finale dell'attività di gestione delle risorse loro trasferite, con i criteri e le modalità indicate nel decreto del dirigente della struttura regionale competente di cui all'articolo 5.

2. La struttura organizzativa regionale competente effettua gli opportuni controlli e verifiche sul corretto utilizzo delle risorse secondo le disposizioni di questa legge.

3. Entro sei mesi dalla data di rendicontazione finale di cui al comma 1, i Confidi restituiscono alla Regione le risorse finanziarie risultanti al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici di cui a questa legge, per il loro riutilizzo ai fini dell'incentivazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le risorse previste da questa legge possono essere integrate da risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.
2. I Confidi possono concedere i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla data del 31 dicembre 2020, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
3. Nel caso in cui, successivamente alla data di cui al comma 3, le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 15 febbraio 2021.
4. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente adotta l'atto di cui all'articolo 5, comma 1, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

GR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

2. Per l'anno 2020 per gli interventi previsti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 3.999.522,86 da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.

3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse da iscrivere al Titolo 3°, Tipologia 5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022 per complessivi euro 3.999.522,86.

4. A decorrere dal 2021, la spesa per l'attuazione di questa legge è autorizzata nei limiti delle risorse stanziato con la legge di bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

1
GR W



ALLEGATO B

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19

Articolo 1 (Finalità e oggetto)

L'articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2 (Istituzione del Fondo emergenza Covid-19 e soggetti beneficiari)

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un fondo per sostenere la liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi, denominato Fondo emergenza Covid 19.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 3 (Misure di sostegno e soggetti attuatori)

L'articolo 3 stabilisce le misure attraverso le quali si realizza il sostegno alla liquidità ed individua i soggetti attuatori delle misure stesse.

Il fondo fornisce sostegno tramite prestiti agevolati e tramite la concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio.

La Regione trasferisce le risorse finanziarie del fondo ai Confidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, che ne fanno richiesta.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 4 (Attuazione delle misure di sostegno)

L'articolo 4 stabilisce i criteri di assegnazione delle risorse del fondo ai Confidi e la destinazione del fondo da parte degli stessi nella misura del 60% all'intervento relativo alla concessione di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

prestiti agevolati e nella misura del 40 % all'intervento relativo all'abbattimento dei costi dell'accesso al credito.

Il comma 4 e 5 stabiliscono le caratteristiche tecniche delle due misure a sostegno della liquidità.

Il comma 6 definisce il requisito necessario per poter accedere ai benefici.

Il comma 7 prevede che il fondo non dà copertura i costi di gestione amministrativa dei Confidi

Il comma 8 individua la missione 14 programma 1 e 5 per l'iscrizione del fondo per il sostegno della liquidità per complessivi euro 3.999.522,86, come evidenziato nello schema sotto riportato:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2020	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	Nota
14/01	CNI 7275	Fondo sostegno della liquidità – Emergenza Covid- 19-trasferimento intermediario finanziario	3.492.781,59			Iscritto con questa legge
14/05	CNI 7284.	Fondo sostegno della liquidità – Emergenza Covid- 19-trasferimento intermediario finanziario- risorse UE	506.741,27			Iscritto con questa legge

Il comma 9 dispone l'acquisizione al bilancio della regione (al Titolo 3) delle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 37/2008 (legge finanziaria 2009) e del regolamento (UE) n. 1083/2006 pari a complessivi euro 3.999.522,86.

Di seguito lo schema riepilogativo:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Titolo Tipologia	Indicare scheda CNI	denominazione	stanziamento anno 2020	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	Note
3/5	CNI 7276	Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19	3.492.781,59			Iscritto con questa legge Dati acquisiti da rendicontazione degli intermediari finanziari
3/5	CNI 7285	Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19 -risorse UE	506.741,27			Iscritto con questa legge Dati acquisiti da rendicontazione degli intermediari finanziari

Articolo 5 (Criteri e modalità di attuazione)

L'Articolo 5 rinvia a un decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente la determinazione degli aspetti di dettaglio non disciplinati dalla legge

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 6 (Rendicontazione, controlli e restituzione)

L'articolo 6 disciplina le rendicontazioni che i confidi devono presentare alla struttura regionale competente nonché i controlli che questa deve svolgere sull'attività di gestione degli intermediari finanziari.

Il comma 3 prevede che entro sei mesi dalla data di rendicontazione finale di cui al comma 1, i Confidi restituiscano alla Regione le risorse finanziarie risultanti al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo prevede che le risorse regionali possono essere integrate dalle risorse europee, statali e altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.

I commi 2 e 3 disciplinano i termini per la concessione da parte dei confidi dei benefici e l'obbligo di restituzione delle risorse non utilizzate.

La disposizione ha natura ordinamentale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo riporta gli effetti contabili sugli stanziamenti del bilancio.

Il **comma 1** stabilisce la possibilità di finanziamento degli interventi autorizzati anche con risorse comunitarie e statali oltre a quelle regionali.

Il **comma 2** autorizza l'iscrizione per l'anno 2020 dell'importo di euro 3.999.522,86 a carico della Missione 14, Programma 1 e 5 dello stato di previsione della spesa per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2020	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	Nota
14/01	CNI 7275	Fondo sostegno della liquidità – Emergenza Covid-19-trasferimento intermediario finanziario	3.492.781,59			Iscritto con questa legge
14/05	CNI 7284.	Fondo sostegno della liquidità – Emergenza Covid-19-trasferimento intermediario finanziario- risorse UE	506.741,27			Iscritto con questa legge

Il **comma 3** individua la copertura della spesa nella contestuale iscrizione al Titolo 3° Tipologia 5 delle risorse da introitare dagli intermediari finanziari.

Titolo Tipologia	Indicare scheda CNI	denominazione	stanziamento anno 2020	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	Note
3/5	CNI 7276	Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19	3.492.781,59			Iscritto con questa legge Dati acquisiti da rendicontazione degli intermediari finanziari
3/5	CNI 7285.	Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19 -risorse UE	506.741,27			Iscritto con questa legge Dati acquisiti da rendicontazione degli intermediari finanziari

Il **comma 4** rinvia le autorizzazioni di spesa per gli anni successivi alle leggi di bilancio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il **comma 5** autorizza la giunta ad apportare le necessarie variazioni i fini della gestione.

Articolo 9 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione di urgenza.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Handwritten initials/signature